

Allegato "A"

## **STATUTO**

### **TITOLO I - COSTITUZIONE, SEDE E FINALITÀ**

#### **Articolo 1 – Denominazione e natura**

È costituita l'associazione denominata “**Camera Forense per la Costituzione**” di seguito anche "Associazione".

L'Associazione è un ente non commerciale, apartitico, apolitico, aconfessionale, autonomo, indipendente, senza scopo di lucro ed opera, su base democratica, nel rispetto dei principi della Costituzione della Repubblica Italiana e delle norme sovranazionali.

Tutti gli associati si riconoscono nei valori della Costituzione della Repubblica Italiana alla cui concreta attuazione intendono dare il proprio contributo facendo seguito all'esperienza referendaria del 22 e 23 marzo 2026.

#### **Articolo 2 – Sede**

L'Associazione ha sede legale presso lo Studio del Presidente pro-tempore, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

La Giunta nazionale può istituire sedi secondarie, sezioni territoriali o uffici operativi in Italia e all'estero.

#### **Articolo 3 – Finalità**

L'Associazione ha le seguenti finalità:

- a) valorizzare il ruolo della professione forense, quale presidio indefettibile per l'effettiva tutela dei diritti inviolabili della persona e l'attuazione dei principi costituzionali;
- b) contribuire al dibattito giuridico e istituzionale su riforme legislative e costituzionali, nella formazione e nell'applicazione delle norme che interessano la giustizia, volte all'efficacia e all'efficienza di questa quale servizio pubblico, in conformità alle norme costituzionali e sovranazionali, anche proponendo iniziative normative e/o referendarie
- c) promuovere la conoscenza, lo studio, la diffusione, la tutela e la concreta attuazione dei principi e dei valori affermati nella Costituzione, nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, nelle altre Convenzioni generali per la tutela dei diritti umani, con

particolare riguardo ai principi dello Stato di diritto, al diritto di difesa, all'equo processo, al ruolo della giurisdizione, alla funzione del giudice e alla sua imparzialità e indipendenza, all'accesso alla giustizia e alla sua efficiente e trasparente amministrazione, volta a una piena realizzazione del principio di eguaglianza, al diritto al lavoro, alla pace e al ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, ai diritti inviolabili della persona;

- d) promuovere e tutelare il decoro, la dignità e l'immagine della professione forense, in ogni sua manifestazione pubblica e privata, il rispetto dei principi deontologici nella partecipazione degli avvocati a programmi televisivi, radiofonici, telematici o altri mezzi di comunicazione di massa; la valorizzazione di forme di comunicazione coerenti con i doveri di sobrietà, indipendenza e correttezza, così come indicati nel Codice Deontologico Forense; collaborare con gli Ordini professionali e le istituzioni competenti per la diffusione di buone pratiche di comunicazione pubblica dell'avvocatura.
- e) valorizzare il ruolo sociale dell'avvocatura, quale presidio dei diritti fondamentali, oltre che promuovere il rispetto e la tutela dell'attività difensiva; operare affinché siano garantiti i diritti e le prerogative dell'avvocatura e la sua autonomia e indipendenza, nel rispetto del ruolo di questa nell'esercizio del diritto costituzionale alla difesa e dei principi stabiliti dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione della professione forense; tutelare la funzione del difensore e gli interessi professionali dell'avvocatura, anche attraverso l'elaborazione di proposte di riforma legislativa e il contributo all'elaborazione e all'armonizzazione delle buone prassi e delle normative nazionali, con particolare riguardo agli ordinamenti degli stati membri dell'UE e del Consiglio d'Europa;
- f) favorire il confronto tra avvocati, magistrati, accademici e rappresentanti delle istituzioni;
- g) promuovere e realizzare, anche a livello decentrato, iniziative culturali e scientifiche, per l'aggiornamento formativo e professionale degli iscritti, per migliorare la qualità della giurisdizione e il funzionamento complessivo del sistema giustizia, per rafforzare e incrementare il suo contributo alla tutela dei valori e dei principi costituzionali, e per garantire l'indipendenza e l'autonomia della giurisdizione, anche attraverso una più solida consapevolezza delle ricadute sociali dell'operare dei sistemi processuali, in particolare per i soggetti più vulnerabili;
- h) promuovere e diffondere la cultura della giurisdizione, in tutti i suoi ambiti presso le istituzioni scolastiche, universitarie e nella società civile;
- i) stabilire un confronto costante con gli organismi di rappresentanza dell'avvocatura e rapporti di collaborazione con istituzioni o enti operanti in Italia e all'estero, e con

istituzioni internazionali o sovranazionali, che perseguono finalità simili o connesse in un contesto di condivisione dei valori sopra descritti.

#### **Articolo 4 – Attività**

Per il perseguimento delle finalità, l'Associazione può:

- a) promuovere lo studio e la pratica del diritto, organizzare convegni, seminari, conferenze, incontri di studio e dibattiti pubblici;
- b) promuovere un confronto costante e continuativo, a livello individuale e associativo, con magistrati, operatori della giustizia, docenti universitari, esperti in tematiche rilevanti per il buon funzionamento della giurisdizione e rappresentanti delle istituzioni;
- c) promuovere attività di formazione e aggiornamento professionale;
- d) pubblicare studi, articoli, documenti e riviste;
- e) istituire tavoli tecnici di lavoro e studio, elaborare pareri e contributi tecnico-giuridici su riforme legislative e costituzionali, presentare progetti di legge, petizioni, referendum, ovvero collaborare con comitati che svolgono tali attività ove in linea con le finalità dell'associazione;
- f) collaborare con università, ordini professionali, enti pubblici e privati, organismi nazionali e internazionali;
- g) partecipare al dibattito pubblico con contributi scientifici e proposte normative;
- h) promuovere ogni altra attività utile e coerente con le finalità associative.

È esclusa ogni attività commerciale.

## **TITOLO II - ASSOCIATI**

#### **Articolo 5 – Categorie di Associati**

Possono far parte dell'associazione le seguenti categorie di associati:

- a) Associati ordinari, con diritto di voto;
- b) Associati onorari, senza diritto di voto;

#### **Articolo 6 – Associati ordinari**

Possono essere associati ordinari, con diritto di voto:

- a) avvocati iscritti agli albi ordinari e speciali, nella misura di almeno  $\frac{2}{3}$  del totale degli iscritti;

- b) praticanti avvocati;
- c) professori universitari, ricercatori universitari, dottori di ricerca in materie giuridiche;

L'ammissione degli associati è deliberata dalla Giunta nazionale su domanda dell'interessato, secondo le modalità stabilite dal regolamento interno.

### **Articolo 7 – Associati onorari**

La Giunta nazionale, a maggioranza dei componenti, può attribuire il titolo di associato onorario, senza diritto di voto, a personalità di rilievo del mondo della giustizia, del diritto, della cultura, dell'arte o delle istituzioni che abbiano dato contributi significativi alla tutela dei principi costituzionali.

Gli associati onorari non sono tenuti al pagamento della quota associativa.

### **Articolo 8 – Diritti degli associati**

Gli associati ordinari – eccettuati quelli non in regola col pagamento della quota – hanno diritto di:

- a) partecipare all'Assemblea;
- b) esprimere il proprio voto per l'approvazione dei bilanci, per le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi, con uguale elettorato attivo e passivo
- c) candidarsi alle cariche sociali;
- d) partecipare alle attività associative;

L'associato riceve una tessera annuale personale d'iscrizione che è titolo per l'esercizio di tutti i diritti e facoltà spettanti al socio stesso.

Gli associati onorari possono partecipare alle attività associative senza diritto di voto.

### **Articolo 9 – Doveri degli associati**

Tutti gli associati hanno il dovere di:

- a) rispettare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi;
- b) contribuire alle finalità dell'Associazione;
- c) mantenere un comportamento coerente e di leale adesione ai principi e alle finalità dell'Associazione;
- d) mantenere un comportamento coerente con i principi dell'Associazione;

- e) versare puntualmente la quota associativa annuale nella misura stabilita dalla Giunta
- f) consentire, per il solo fatto dell'iscrizione, ed ai sensi di quanto disposto dalle norme di legge che tutelano la riservatezza dei dati personali, che i loro dati personali siano inseriti e conservati nell'archivio informatico dell'associazione e trattati nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari dell'Associazione e delle organizzazioni alle quali questa aderisce.

### **Articolo 10 – Esclusione degli associati**

Possono far parte dell'associazione soltanto coloro che condividano i principi statutari e non abbiano condotte incompatibili con le finalità dell'Associazione.

L'esclusione è deliberata dalla Giunta nazionale, su proposta del Collegio dei Probiviri, a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti per:

- a) violazione dello statuto o dei regolamenti;
- b) comportamento lesivo dell'Associazione o contrario ai principi costituzionali;
- c) reiterata mancanza di collaborazione alle attività delegate e accettate;
- d) comportamenti disonorevoli o contrari al Codice Deontologico Professionale.

Contro l'esclusione dell'associato è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione, al Collegio dei Probiviri mediante atto diretto al Presidente dell'Associazione.

### **Articolo 11 – Perdita della qualità di associato**

La qualità di associato si perde per:

- a) dimissioni volontarie;
- b) per decadenza, in caso di mancato versamento della quota associativa entro sei mesi dalla scadenza del termine di versamento, previa diffida;
- c) esclusione deliberata dalla Giunta nazionale;

La quota associativa non è rimborsabile in caso di esclusione o dimissioni.

## **TITOLO III – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

### **Articolo 12 – Organi**

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Nazionale;
- b) l'Ufficio di Presidenza;
- c) la Giunta nazionale;
- d) il Comitato Scientifico;
- e) il Collegio dei Probiviri;
- f) le Sezioni territoriali, ove costituite

## **Articolo 13 – Assemblea Nazionale**

### **13.1. Composizione e competenze**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati ordinari in regola con il pagamento della quota associativa.

L'Assemblea:

- a) elegge i componenti della Giunta nazionale
- b) approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- c) delibera sulle modifiche dello Statuto;
- d) stabilisce gli indirizzi generali dell'Associazione;
- e) delibera sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio;
- f) delibera su ogni altra materia ad essa riservata dallo statuto o sottoposta dalla Giunta nazionale.

Nelle cariche di Presidente e Vicepresidente dovranno essere rappresentati, ove possibile, entrambi i generi, in applicazione del principio di pari opportunità.

Nella Giunta nazionale dovrà essere garantita la rappresentanza di almeno di un terzo di entrambi i generi.

### **13.2. Convocazione**

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente, mediante comunicazione scritta via e-mail, all'indirizzo fornito in sede di iscrizione, con un preavviso non inferiore a dieci giorni.

La convocazione deve indicare data, ora, luogo (o modalità telematiche) e ordine del giorno. Il Presidente deve convocare l'Assemblea quando ne facciano richiesta scritta almeno un quinto degli associati, indicando gli argomenti da trattare.

L'Assemblea può svolgersi anche in modalità telematica, mediante piattaforma che consenta a tutti i soci di accedere all'audio e al video della seduta, di prendere la parola ed esprimere il voto.

### **13.3. Funzionamento**

L'Assemblea è valida, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli associati e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei presenti, computati tra questi anche gli astenuti, e dei votanti salvo quanto diversamente previsto dal presente statuto.

Ogni associato dispone di un voto e deve esprimerlo personalmente o per delega scritta conferita ad altro associato.

Ogni associato può rappresentare fino a un massimo di tre deleganti.

I componenti della Giunta nazionale non possono ricevere deleghe.

Delle deliberazioni dell'assemblea viene redatto, a cura di un segretario designato dal presidente tra gli associati presenti, il relativo verbale che può essere consultato e richiesto in copia da ciascun associato.

### **13.4. Modifiche statutarie**

Le proposte di modifica dello statuto possono essere presentate da un numero di associati non inferiore a un quinto degli associati aventi diritto di voto, purché in regola con gli obblighi associativi.

La proposta deve essere redatta per iscritto, contenere il testo delle modifiche e le relative motivazioni, ed essere sottoscritta dai proponenti.

La Giunta Nazionale, verificata la regolarità formale della richiesta, è tenuto a convocare l'Assemblea per la relativa deliberazione entro sessanta dalla ricezione.

Le modifiche dello statuto sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno due terzi dei soci e con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

### **13.5. Scioglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione, con la nomina di uno o più liquidatori, può avvenire esclusivamente per delibera dell'Assemblea, con la presenza dei due terzi degli associati e con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

In caso di scioglimento, il patrimonio sarà devoluto ad altri enti con finalità analoghe, nel rispetto dell'art. 37 cod. civ.

## **14. Ufficio di presidenza**

### **14.1 Composizione**

L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario e dal Tesoriere, che sono eletti dalla Giunta nazionale tra i propri componenti

#### **14.2 Il Presidente**

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione ex art. 36 cod. civ. anche presso gli organismi pubblici ed internazionali e ha i seguenti compiti:

- a) rappresentare e coordinare l'Associazione;
- b) convocare e presiedere l'Assemblea annuale e quelle straordinarie fissandone, di concerto con l'Ufficio di Presidenza, l'ordine del giorno;
- c) convocare e presiedere la Giunta Nazionale fissandone, di concerto con l'Ufficio di Presidenza, l'ordine del giorno;
- d) curare i rapporti con Istituzioni, associazioni ed Organismi esterni;
- e) curare l'Ufficio Stampa e la comunicazione con i terzi;
- f) curare, di concerto con l'Ufficio di Presidenza, le comunicazioni periodiche agli Associati;
- g) curare i rapporti con il Comitato Scientifico e il Collegio dei Probiviri;
- h) adottare provvedimenti urgenti, da sottoporre a ratifica della Giunta nazionale entro sette giorni;
- i) sottoscrivere gli atti e i documenti dell'Associazione;
- j) riferire periodicamente alla Giunta nazionale sulla propria attività.

#### **14.3. Il Vicepresidente**

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, esercitandone tutte le funzioni. Collabora con il Presidente nello svolgimento delle attività associative.

#### **14.4. Il Segretario**

Il Segretario conserva gli atti amministrativi, redige i verbali delle riunioni della Giunta Nazionale, tiene aggiornato l'elenco degli Associati; effettua, congiuntamente con il Tesoriere, la verifica dei poteri per l'esercizio del diritto di voto; cura le comunicazioni agli associati

#### **14.5. Il Tesoriere**

Il Tesoriere è il responsabile dell'acquisizione delle risorse e della gestione finanziaria, esegue i mandati di entrata e di uscita, custodisce la cassa e i valori, tiene la contabilità, propone gli schemi dei bilanci e provvede agli adempimenti fiscali. In particolare:

- a) è responsabile del patrimonio e tiene la contabilità dell'Associazione;

- b) riceve le quote associative e rilascia le relative quietanze;
- c) redige i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre alla Giunta nazionale e all'Assemblea;
- d) effettua i pagamenti autorizzati;
- e) effettua, congiuntamente con il Segretario, la verifica dei poteri per l'esercizio dell'elettorato attivo;
- f) riferisce periodicamente alla Giunta nazionale sulla situazione economica dell'Associazione.

In caso di sua revoca o di sua assenza o di suo impedimento, le funzioni del Tesoriere sono esercitate dal Presidente o da un suo delegato.

## **Articolo 15 – Giunta nazionale**

### **15.1. Composizione**

La Giunta nazionale è l'organo esecutivo dell'associazione, è composta da ventuno membri eletti dall'Assemblea, nel rispetto della rappresentanza di genere e dura in carica tre anni.

I componenti della Giunta nazionale sono rieleggibili per un massimo di due mandati consecutivi alla medesima carica.

### **15.2. Competenze**

La Giunta nazionale:

- a) elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere;
- b) gestisce i fondi destinati alle iniziative a carattere nazionale;
- c) presenta all'Assemblea degli Associati il Bilancio annuale;
- d) indirizza le attività dell'Associazione al perseguimento dei fini sociali, in armonia con i coordinatori territoriali;
- e) gestisce l'attività dell'Associazione a livello nazionale;
- f) delibera sull'organizzazione e sullo svolgimento delle attività da espletare a livello nazionale, durante l'anno e può, a tale fine, emanare regolamenti e stabilire procedure.
- g) delibera sulle ammissioni degli associati, secondo un proprio regolamento;
- h) delibera sulle esclusioni dei soci, su proposta del collegio dei probiviri;
- i) attua le decisioni dell'Assemblea;
- j) nomina i componenti del Comitato Scientifico e del Collegio dei Probiviri nel rispetto della parità di genere;
- k) delibera l'istituzione di sedi territoriali;

- l) può istituire dipartimenti tematici specialistici per i diversi ambiti forensi, nominando un responsabile per ciascuno di essi;
- m) approva lo schema di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- n) determina l'ammontare della quota associativa annuale;
- o) approva i regolamenti interni;
- p) delibera su ogni altra materia non riservata all'Assemblea;
- q) delibera sulle proposte di sanzioni disciplinari dei probiviri.

#### **15.4. Convocazione e deliberazioni**

La Giunta nazionale è convocata dal Presidente, anche in modalità telematica, ogni qualvolta lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta almeno cinque componenti. È validamente costituito con la presenza della metà dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

### **Articolo 16 – Comitato Scientifico**

#### **16.1. Composizione e nomina**

Il Comitato Scientifico è composto da un minimo di tre fino ad un massimo di nove membri, scelti tra avvocati, docenti universitari, magistrati ed esperti di diritto in materie rilevanti per l'attività dell'associazione, nel rispetto della rappresentanza di genere.

I componenti sono nominati dalla Giunta nazionale e durano in carica tre anni per un massimo di due mandati consecutivi.

Il Comitato Scientifico elegge al proprio interno il Presidente.

#### **16.2. Funzioni**

Il Comitato Scientifico ha funzione consultiva e contribuisce:

- a) all'elaborazione di studi e contributi scientifici;
- b) alla programmazione delle attività formative e convegnistiche;
- c) alla redazione di pareri su questioni giuridiche, su richiesta della Giunta nazionale;
- d) alla promozione di iniziative editoriali e pubblicazioni;
- e) alla gestione dei contenuti scientifici del sito web dell'Associazione.

Il Comitato Scientifico non ha potere decisionale.

#### **16.3. Commissioni di settore**

All'interno del Comitato Scientifico possono essere istituite, con delibera dello stesso Comitato, commissioni o sezioni tematiche dedicate a specifiche aree del diritto, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, il diritto civile, penale, amministrativo, tributario, del

lavoro, dell'Unione Europea, e altre materie che risultino di particolare interesse per l'Associazione.

Ciascuna commissione o sezione è formata da un numero di componenti determinato dal Comitato Scientifico, con riferimento alle competenze specifiche richieste per l'area di studio assegnata, nel rispetto della parità di genere.

Le commissioni o sezioni operano in forma collegiale, assumendo iniziative di studio, riferendo periodicamente al Comitato Scientifico i propri lavori.

## **Articolo 17 – Collegio dei Probiviri**

### **17.1. Composizione e nomina**

Il Collegio dei Probiviri è formato da tre componenti nominati dalla Giunta nazionale tra i soci, nel rispetto della rappresentanza di genere.

Non possono far parte del Collegio dei Probiviri i componenti della Giunta nazionale.

I componenti eleggono al proprio interno il Presidente, durano in carica tre anni e non sono immediatamente rieleggibili.

### **17.2. Funzioni**

Il Collegio dei Probiviri:

- a) vigila sul rispetto dello statuto e dei principi deontologici dell'Associazione;
- b) esprime pareri su questioni interpretative dello statuto su richiesta degli organi;
- c) media nelle controversie interne tra associati o tra associati e organi;
- d) istruisce i procedimenti disciplinari nei confronti degli associati per violazioni statutarie o comportamenti lesivi;
- e) propone alla Giunta nazionale l'adozione di sanzioni disciplinari di cui all'apposito regolamento approvato dalla Giunta.

### **17.3. Procedimento disciplinare**

Il procedimento disciplinare è avviato su segnalazione della Giunta nazionale e si svolge secondo le norme di cui all'apposito regolamento approvato dalla Giunta, garantendo le regole del contraddittorio e del diritto di difesa.

## **Articolo 18 – Sezioni territoriali**

La Giunta nazionale può autorizzare l'istituzione di sezioni territoriali, su richiesta di almeno cinque associati di uno stesso circondario.

Sono organi della Sezione territoriale il Coordinatore Territoriale e l'Assemblea Territoriale.

Il coordinatore territoriale può proporre all'Assemblea la costituzione di un coordinamento territoriale per la gestione ordinaria delle attività.

Il coordinatore territoriale promuove e coordina l'attività dell'associazione, d'intesa con la Giunta nazionale.

L'assemblea territoriale è costituita da tutti gli associati del circondario. Elege il coordinatore ed elabora le proposte di attività sul territorio. E' validamente riunita con la metà dei suoi componenti e le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei presenti. Le sezioni territoriali non sono associazioni autonome e non hanno autonomia patrimoniale, ma possono beneficiare di una quota parte della quota associativa annuale versata dai soci nella misura stabilita dalla Giunta nazionale in funzione dei propri iscritti.

### **Articolo 19 – Incompatibilità**

La carica di Presidente Nazionale, Vicepresidente nazionale, Segretario nazionale, Tesoriere nazionale, componente della Giunta nazionale, Coordinatore territoriale è incompatibile con la carica di:

- a) Presidente del Consiglio Nazionale Forense;
- b) Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
- c) Sindaco, Assessore o Consigliere Comunale per comuni superiori a 15.000 abitanti;
- d) Presidente di Provincia, Assessore o Consigliere Provinciale;
- e) Presidente di Regione, Assessore o Consigliere Regionale;
- f) componente di una delle Camere del Parlamento o del Parlamento Europeo;
- g) componente di altre associazioni con finalità incompatibili.

L'incompatibilità comporta la decadenza automatica dalla carica, previo procedimento accertativo che verrà disciplinato dalla Giunta nazionale.

### **Articolo 20 – Limite di mandati**

Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Presidente, Vicepresidente, Segretario o Tesoriere non è immediatamente rieleggibile alla medesima carica.

### **Articolo 21 – Revoca delle cariche**

Le cariche possono essere revocate dall'Assemblea con maggioranza dei due terzi dei presenti, per gravi inadempienze o violazioni statutarie.

## **TITOLO IV – PATRIMONIO E BILANCI**

### **Articolo 22 – Risorse economiche**

Le risorse dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative annuali versate dagli associati;
- b) ogni altro contributo volontario degli associati e da chiunque versato per l'attuazione degli scopi sociali;
- c) donazioni;
- d) eventuali proventi derivanti da attività istituzionali (convegni, pubblicazioni, corsi di formazione);
- e) contributi di enti pubblici e privati, italiani ed esteri;
- f) ogni altra entrata compatibile con le finalità associative.

È vietata la distribuzione di utili. È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

### **Articolo 23 – Quote associative**

La Giunta nazionale determina annualmente l'ammontare della quota associativa annuale. La quota dei soci ordinari è dovuta entro il 28 febbraio di ogni anno ed è inderogabile, La quota non è rimborsabile in caso di esclusione o dimissioni.

### **Articolo 24 – Bilancio**

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Tesoriere predispone il bilancio preventivo e consuntivo.

La Giunta nazionale approva lo schema di bilancio e lo sottopone all'Assemblea per l'approvazione definitiva entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Il bilancio deve essere messo a disposizione degli associati almeno quindici giorni prima dell'Assemblea convocata per la sua approvazione.

### **Articolo 25 – Fondo comune**

Il Patrimonio di cui all'art. 22 costituisce il fondo comune dell'Associazione, in applicazione dell'art. 37 cod. civ.

Durante la vita dell'Associazione i soci non possono chiederne la divisione né pretenderne la quota in caso di recesso, salvo che lo statuto non disponga diversamente.

## **TITOLO V – SCIoglimento E DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 26 – Scioglimento**

Lo scioglimento dell'associazione può avvenire esclusivamente per delibera dell'Assemblea, con la presenza dei due terzi dei soci e con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

Lo scioglimento deve essere deliberato anche in caso di:

- a) impossibilità di raggiungere gli scopi statutari;
- b) venir meno della pluralità dei soci;
- c) altre cause previste dalla legge.

In caso di scioglimento, il patrimonio sarà devoluto ad altri enti con finalità analoghe o, in mancanza, a enti che perseguano finalità di utilità sociale, come deliberato dall'Assemblea.

### **Articolo 27 – Regolamenti interni**

La Giunta nazionale può approvare regolamenti interni per disciplinare aspetti organizzativi e operativi o consultivi delle rappresentanze territoriali non previsti dallo statuto.

I regolamenti non possono derogare allo statuto e devono essere comunicati ai soci.

### **Articolo 28 – Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme del Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute e, in via analogica, le disposizioni sulle associazioni riconosciute compatibili con la natura non riconosciuta dell'ente, in conformità ai principi affermati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.

### **Articolo 29 – Entrata in vigore**

Il presente statuto entra in vigore dalla data di sottoscrizione dell'atto costitutivo da parte degli associati fondatori.